

**COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA**

**Provincia di Trento**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022**

# NOTA INTEGRATIVA

Allegato alla deliberazione giuntale n. 09 del 27.01.2020

## Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 dei d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria, secondo specifiche regole, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/e-GOVERNMENT/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione deve presentare almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

**Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità**

La formulazione delle previsioni di bilancio in entrata è stata effettuata per le principali imposte (IM.I.S.) alla luce del gettito presunto sulla base delle aliquote e detrazioni vigenti nel rispetto di quanto concordato tra Provincia e Comuni in sede di Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2020 che di seguito si espone:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE                                      | ALIQUOTA     |
|--|--------------|
| Abitazione principale e pertinenze diverse da A1, A8 ed A9 | 0,00 esente  |
| Abitazione principale categ. A1 – A8 – A9 e pertinenze     | 0,35 %       |
| Altri fabbricati ad uso abitativo                          | 0,895%       |
| Fabbricati ad uso non abitativo                            | v. tabella A |
| Aree edificabili   | 0,895%       |
|  |              |

Tabella A

|   |          |
|---|----------|
| Altri fabbricati a uso non abitativo                                |          |
| Categoria catastale   | Aliquota |
| Aliquota C1 (negozi e botteghe) C3 (laboratori per arti e mestieri) | 0,55 %   |
| D1 – D3–D4 –D6 – D7 –D8 –D9   | 0,79%    |
| D2 (alberghi e pensioni) A10 (uffici e studi privati)               | 0,55%    |
| D5 (istituto di credito, cambio e assicurazione)                    | 0,79%    |
| Altri fabbricati a uso non abitativo                                | 0,895%   |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola                        | 0,1%     |
|   |          |

Le previsioni relative ai trasferimenti correnti sono state adeguate ai trasferimenti di parte corrente previsti dalle disposizioni provinciali in materia (Fondo perequativo, Fondo Specifici servizi comunali, Contributo per scuola dell'infanzia, ecc.).

Le previsioni relative alle entrate extratributarie sono state ottenute sulla base dell'andamento di tali poste negli esercizi precedenti tenendo conto delle variazioni intervenute a seguito di atti amministrativi adottati per quanto riguarda i proventi dalla gestione dei beni.

Le previsioni relative ai contributi agli investimenti sono adeguate alle risorse messe a disposizione dalla Provincia nel Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2020 sul Fondo per gli investimenti, comprensivo della quota ex FIM; finanziato gli investimenti 2020 inoltre i fondi concessi dal Consorzio dei Comuni B.I.M. dell'Adige sul Piano di Vallata 2016/2020, i canoni aggiuntivi per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua, il contributo della Regione (incentivo fusione Comuni) ed il Contributo della Provincia per la Riqualificazione del Piazzale Belvedere di Folgarida, la realizzazione del Bike park Folgarida, e la sistemazione ambientale del parco Meledrio.

Non sono previste accensioni di prestiti a finanziamento di opere pubbliche.

Per quanto riguarda le previsioni di spesa corrente si è tenuto conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Si rinvia al Documento Unico di Programmazione nel quale si dà evidenza del raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa, nelle modalità e nei tempi previsti dalla norma. Le previsioni relative alla spesa in conto capitale sono state effettuate tenendo conto delle risorse disponibili e di quanto inserito nel Programma pluriennale delle opere pubbliche.

in generale sono stati applicati tutti i principi contabili generali ed applicati derivanti dalla nuova contabilità.

#### ***FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE)***

##### **Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

La Legge di Bilancio 2018 – Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – all'articolo 1, comma 882, ha modificato il paragrafo 3.3 del principio della competenza finanziaria (Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011) introducendo un'ulteriore gradualità alla misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo crediti di dubbia esigibilità; con tale modifica gli enti potranno stanziare nel bilancio di previsione una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il **Fondo crediti di dubbia esigibilità: - nel 2020 pari almeno al 95% - nel 2021 pari almeno al 100% - nel 2022 pari almeno all'100% .**

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

**1. individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.**

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate le tipologie di entrata di incerta riscossione tra le entrate extratributarie derivanti dalla gestione dei beni e da altre entrate per rimborsi (entrate extratributarie non accertate per cassa).

**2. calcolare, per ciascun capitolo, la media ponderata dei rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.**

La scelta della media è stata effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni rispecchiano in modo più fedele l'effettiva capacità di riscossione del momento e che quindi tale scelta garantiva un accantonamento a FCDE più realistico.

Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

**3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.**

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo **si è provveduto ad iscrivere tra le uscite degli esercizi 2020, 2021 e 2022, il Fondo crediti di dubbia esigibilità**, non soggetto ad impegno e **per l'intero importo da accantonare (100%)**, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Le tabelle allegate alla presente nota evidenziano le modalità di calcolo applicate per le tipologie di entrata individuate.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali {fondi spese e rischi}.

La proposta di bilancio 2020-2022 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2019 ed al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2019 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2020-2022 è stato conseguito applicando l'importo di euro zero quale risultato di amministrazione presunto.

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato.

Tra gli allegati al bilancio di previsione autorizzatorio predisposto secondo gli schemi del D.Lgs. 118/2011 si veda la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;

Fondo pluriennale vincolato.

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate ai finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale

"Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiosi, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviate al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviate al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV/U di parte corrente è stato quantificato in complessivi € 54.000,00, per l'esercizio 2020 per l'esercizio 2021 ed anche per l'esercizio 2022 e riguarda i compensi per salario accessorio e premiante.

L'FPV di parte capitale è stato quantificato ed applicato in euro 45.168,21 per le spese correnti ed euro 2.093.664,93 per le spese in conto capitale.

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.**

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento Unico di Programmazione.

**Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti:**

Il Comune di Dimaro Folgarida non ha rilasciato alcuna garanzia.

**Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata:**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**Elenco delle società partecipate direttamente con l'indicazione della relativa quota percentuale.**

Il Comune di Dimaro Folgarida detiene partecipazioni nelle seguenti società:

| Denominazione   | Forma Giuridica    | % di partecipazione |
|---|--------------------|---------------------|
| Trentino Trasporti Esercizio SpA                        | Società per azioni | 0,00261             |
| Trentino Trasporti SpA                                  |                    | 0,0621              |
| Informatica Trentina SpA                                |                    | 0,002               |
| Consorzio dei Comuni Trentini                           |                    | 0,51                |
| Dolomiti Energia SpA                                    |                    | 0,084               |
| SET Distribuzione SpA                                   |                    | 0,48                |
| Primiero Energia SpA                                    |                    | 0,002               |
| Funivie Folgarida Marilleva SpA                         |                    | 0,001               |
| Azienda per il turismo delle Valli di Sole Peio e Rabbi |                    | 6,4                 |
| Trentino Riscossioni SpA                                |                    | 0,001               |

**Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.**

Vengono allegati al bilancio i prospetti relativi al rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. I prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali ed alle spese per funzioni delegate dalla Regione evidenziano tutti i valori pari a zero.

Dimaro Folgarida, 27.01.2020

